
	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE KENNEDY OVEST 3 di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Via Del Santellone, 4 – 25132 BRESCIA Tel. 030/3738911 - Fax 030/3733019 C.M. BSIC887001-C.F. 98156720173 www.kennedyovest3.edu.it bsic887001@istruzione.it; bsic887001@pec.istruzione.it</p>	
---	---	---

Prot. n. 3147

Brescia, 18/05/2021

Agli atti

Al Sito Web

Oggetto: Determina per l'indizione di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'acquisizione del servizio di intermediazione assicurativo (brokeraggio)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo I, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo I, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato DI. 129/2018;

Vista la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

Visto in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

Visto in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici*»;

Visto l'art.36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «*Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista*».

Viste le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*»;

Considerato che è in scadenza il Contratto di Assicurazione Infortuni e Responsabilità civile con l'attuale Compagnia assicurativa e che, pertanto è necessario procedere alla stipula di una nuova Polizza Assicurativa per gli alunni e il personale della scuola che intende aderire, a partire dal 15.09.2021, per il triennio 2021/22-2022/23-2023/2024;

Considerata la necessità di provvedere all'acquisizione delle coperture assicurative per gli alunni/studenti dell'Istituzione Scolastica dell'IC Kennedy Ovest 3 di Brescia;

Rilavata la complessità della gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione che presenta profili di sostanziale criticità sia con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio, sia alla gestione dei rapporti con le compagnie assicurative;

Tenuto conto che la problematica inerente alla predisposizione dei capitoli speciali di polizza, per una migliore e più efficace copertura dei rischi ha reso frequente il ricorso delle amministrazioni pubbliche alla collaborazione del broker assicurativo;

Vista la determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici nella parte in cui dispone che" l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione

Visto l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

Preso atto della non esistenza di convenzioni Consip S.p.a.;

Considerata la particolare forma giuridica del contratto assicurativo scolastico, che viene stipulato dall'Istituto per conto e a spese della propria utenza senza l'impiego di fondi erariali;

Valutato che l'incarico di brokeraggio rappresenta una traslazione del mandato ricevuto dall'istituto da parte dei genitori verso la figura professionale cui l'ordinamento giuridico riserva la gestione della specifica attività;

Valutato che l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo all'Istituto Scolastico o all'utenza assicurata, in quanto la retribuzione del broker è costituita da una quota parte delle commissioni che la compagnia assicurativa aggiudicataria deve corrispondere alla rete agenziale di vendita;

Vista la sentenza n. 179 del 17.4.2008 della Corte dei Conti Regione Lombardia che chiarisce che la remunerazione del broker non ha costi per l'affidatario dell'incarico e ne conferma la legittimità dell'affidamento dell'incarico "intuitu personae", quindi senza preventiva gara e su incarico fiduciario del Dirigente, in quanto l'incarico di brokeraggio è da considerarsi a titolo gratuito per il cliente;

Tenuto conto che l'affidamento in oggetto non genera alcun flusso finanziario e pertanto non necessita di alcun CIG;

Preso atto della scadenza in data 15.9.2020 del servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo affidato alla Logica Insurance Broker Srl in data 13.06.2018 prot. 2996;

Tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi pattuiti);

Considerata la professionalità e le capacità tecniche di consulenza della Logica Insurance Broker S.r.l. con esperienza pluriennale dei suoi Consulenti maturata specificatamente nel campo assicurativo scolastico;

Ravvisata l'esigenza e l'opportunità usufruire del servizio di brokeraggio assicurativo, per assistere l'Istituzione Scolastica nella procedura e nella redazione della documentazione necessaria, secondo le previsioni del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni);

Verificata l'assenza delle cause ostative a contrattare della società Logica Insurance Broker S.r.l. e, quindi, del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui rispettivamente agli Artt. 45, 48, 80 e 83 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

Preso atto che la società è iscritta al RUIAR al numero B000340640 e soggetta a vigilanza IVASS

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 74 del 14/05/2021

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la procedura di affidamento diretto per la scelta dell'intermediario assicurativo (broker) che garantisca l'assistenza all'Istituzione Scolastica nella procedura e nella redazione dei documenti necessari all'acquisizione delle coperture assicurative per gli alunni/studenti;

- di dare incarico alla società di brokeraggio “Logica Insurance Broker Srl”, Via Montello, 12 – 20831 Serregno (MB) , P.I. 06892360964, impresa esercitante l’attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.Lgs. 209/05, iscritta al RUIAR al numero B000340640 e soggetta a vigilanza IVASS, di fornire all’Amministrazione le informazioni tecniche relative alla individuazione dei rischi, alle statistiche dei danni, oltre ad un’ampia panoramica dei parametri assicurativi rinvenibili sul mercato, con annesse informazioni in ordine ai capitali, alle retribuzioni, ai massimali, ai limiti e alle franchigie;
- di stabilire che il suddetto incarico ha effetto dalla data di sottoscrizione del Modulo di incarico e resta valido per la durata di 3 (tre) anni a far data dalla decorrenza della polizza (triennio 2021/2024);
- di dare atto che l’affidamento dell’incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo all’Istituto Scolastico o all’utenza assicurata.

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Buffoli